



COMUNICATO N. 7/CIT – 10 NOVEMBRE 2023

7/24

COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024

GARE DEL 7, 8 e 9 NOVEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8 e 9 Novembre 2023

Secondo Turno Eliminatorio

GRUPPO A

L.R. VICENZA	PRO PATRIA	3-2 d.t.s.
LUMEZZANE	ARZIGNANO V.	2-1 d.t.s.
PADOVA	GIANA ERMINIO	3-0
TRIESTINA	RENATE	4-0

GRUPPO B

JUVENTUS NEXT GEN	TORRES	1-0 d.t.s.
NOVARA	PONTEREDERA	1-2
SPAL	LUCCHESI	0-2 d.t.s.
VIRTUS ENTELLA	ALESSANDRIA	3-0

GRUPPO C

CESENA	VIS PESARO	1-0
GIUGLIANO	LATINA	1-2
PESCARA	PINETO	1-0
RIMINI	PERUGIA	1-0

GRUPPO D

CATANIA	PICERNO	3-2
AVELLINO	FOGGIA	3-1
CROTONE	BRINDISI	1-0
TURRIS	JUVE STABIA	3-5 d.t.s.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco

Ravaglioli, nelle sedute dell'8, 9 e 10 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 7, 8 e 9 NOVEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AVELLINO, CATANIA, CESENA, RIMINI e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 400,00

LATINA per avere, uno dei suoi tesserati, causato il ritardo dell'inizio della gara di 4 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

PINETO per la presenza di medico regolarmente tesserato per la società ma non autorizzato quale medico addetto alla Prima Squadra.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SPAL per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato:

1. al 4° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

2. al 26° minuto del primo tempo, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CATANIA per avere il 60% circa dei suoi sostenitori che occupavano il Settore Curva Sud, al 40° minuto del primo tempo e per circa 20 secondi, intonato un coro offensivo nei confronti dei tifosi di altra squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

AMMENDA € 100,00

LUCCHESI per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, intonato, al 4° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori presenti nella Curva Furlan intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 23° minuto della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

BALDINI FRANCESCO

(PERUGIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA

NASTRO GAETANO

(JUVE STABIA)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire e comportarsi in modo provocatorio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSETTI SIMONE

(NOVARA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata all'altezza del petto, facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SACCANI MATTEO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CORNO LORENZO (GIANA ERMINIO)
MELI MARCO (JUVE STABIA)
VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA)
COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)
PRINELLI LUCA (NOVARA)
BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELGIOVINE DANIELE (ALESSANDRIA)
PAGLIUCA MATTIA (ALESSANDRIA)
CARIOLATO FABIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LUNGHY ALBERTO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MOLNAR IVO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BELLUCCI NICCOLO' (BRINDISI)
DE FEO GIANMARCO (BRINDISI)
VONA ANTONELLO (BRINDISI)
DE LUCA GIUSEPPE (CATANIA)
BERTI TOMMASO (CESENA)
GIOVANNINI ALESSANDRO (CESENA)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO (CROTONE)
GIANNOTTI PASQUALE (CROTONE)
JURCEC JURICA (CROTONE)
LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE)
SCHIRO' THOMAS (CROTONE)
PIROLA CARLO (GIANA ERMINIO)
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS (GIUGLIANO)
ZULLO WALTER (GIUGLIANO)
GERBO ALBERTO (JUVE STABIA)
GUARRACINO MARIANO (JUVE STABIA)
PICARDI MICHELE (JUVE STABIA)
CITI ALESSANDRO (JUVENTUS NEXT GEN)
DORATIOTTO GIULIO (JUVENTUS NEXT GEN)
NTENDA WA DIMBONDA JEAN CLAUDE (JUVENTUS NEXT GEN)
JUN
DE SANTIS EROS (LATINA)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)
PERSEU FAUSTO (LATINA)

GUCHER ROBERT	(LUCCHESE)
MERLETTI TOMMASO	(LUCCHESE)
TIRITIELLO ANDREA	(LUCCHESE)
POLEDRI MANUEL	(LUMEZZANE)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
CRETELLA CARMINE	(PADOVA)
GRANATA ANTONIO	(PADOVA)
CUPPONE LUIGI	(PESCARA)
MILANI LORENZO	(PESCARA)
MORA LUCA	(PESCARA)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
FOGLIA MATTIA	(PINETO)
GAGLIARDI LORENZO	(PONTEDERA)
FIETTA GIOVANNI	(PRO PATRIA)
MARANO FRANCESCO	(PRO PATRIA)
PARKER SEAN	(PRO PATRIA)
PIRAN LEONARDO	(PRO PATRIA)
STANZANI LEONARDO	(PRO PATRIA)
PELLEGRINO ALESSANDRO	(RENATE)
PROCACCIO ANDREA	(RENATE)
STANGA LUCA	(RIMINI)
CONTILIANO NICOLO'	(SPAL)
MAISTRO FABIO	(SPAL)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
GOGLINO PATRICIO ALEXIS	(TORRES)
SANAT MOHAMED AYMAN	(TORRES)
SCOTTO LUIGI	(TORRES)
PAVLEV DANIEL	(TRIESTINA)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)
IULIANO SIMONE	(TURRIS)
MICELI MIRKO	(TURRIS)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)
BANFI EMANUELE	(VIRTUS ENTELLA)
CECCHINI MULLER MATEUS	(VIRTUS ENTELLA)
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO	(VIS PESARO)
LORU LORENZO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 10 Novembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani